

Numero	516)		Pag.
Data	0 4	AGO.	2014	

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE ASUR N. DEL

Oggetto: [Convenzione tra l'ASUR/AV2, Comune di Ancona e Cooperativa Sociale ONLUS "Papa Giovanni XXIII" per la gestione della Co.S.E.R. per disabili "Il Samaritano" di Ancona. Periodo 01.01.2014 – 31.12.2014.]

IL DIRETTORE GENERALE ASUR

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente l'U.O. Controllo di Gestione – Area Economico Finanziaria in riferimento al bilancio annuale di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di competenza;

-DETERMINA-

- 1) Stipulare, per le motivazioni spiegate nel documento istruttorio che, condivise integralmente, devono intendersi ivi riportate, l'accordo contrattuale con il Comune di Ancona e con la Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII titolare della Comunità socio-educativa-riabilitativa Co.S.E.R. per disabili "Il Samaritano" ubicata in Ancona alla via Madre Teresa di Calcutta n. 1, per l'anno 2014 secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).
- 2) Dare atto che l'accordo in oggetto, nel disciplinare i rapporti tra l'ASUR e il Comune di Ancona e con la Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII per la gestione di n. 8 posti cofinanziati dalla Regione Marche, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria all'intervento dovrà essere assunto, di volta in volta, dalla Area Vasta competente.
- 3) Dare atto inoltre che, per quanto di interesse dell'Area Vasta 2, che propone il presente atto,



Numero	5)(/ 9			Pag.
Data	0	4	AGO.	2014	

l'impegno di spesa viene assunto con riferimento a n. 7 assistiti la cui permanenza nella Comunità è necessaria ed appropriata secondo le valutazioni effettuate dalla competente Unità Multidisciplinare dell'Età Adulta che, per espressi obblighi di legge legati alla riservatezza, non sono comunicabili se non agli operatori coinvolti ed interessati nel progetto stesso.

- 4) Prevedere che gli eventuali nuovi inserimenti che dovessero necessitare nell'AV2 entro l'impegno economico, ad oggi, calcolato per n. 7 assistiti nell'importo complessivo di € 95.600,77 (IVA esente), potranno essere effettuati anche senza specifico atto di determina ovvero sulla base di lettere di proposta inserimento con relativo impegno di spesa, corredate della necessaria relazione sanitaria.
- 5) Prendere atto di quanto stabilito con la deliberazione di Giunta Regionale n. 23 del 21/01/2013 e s.m.i. e con il decreto n. 8/SOP del 25/02/2013 in materia di compartecipazione alla spesa sociale e sanitaria, tra gli Enti e i soggetti interessati, per la gestione delle comunità socio-educative riabilitative per disabili gravi;
- 6) Corrispondere all'Istituto gestore della residenzialità in parola la retta giornaliera di ricovero per i n. 7 ospiti di questa Area Vasta 2 nell'importo di € 39,15 (IVA esente) e fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa di € 95.600,77 precisando che tale impegno economico è strettamente rivolto alla quota di incidenza sanitaria dell'intervento con rinvio, per la restante parte e per ogni altra competenza connessa, al Comune di residenza dell'assistito interessato e/o agli aventi obbligo al suo mantenimento.
- 7) Notificare per quanto al punto che precede il presente atto al Comune di Ancona dove risiedono in 7 assistiti che risultano presenti nella struttura in oggetto dal 01/01/2014 ad oggi.
- 8) Procedere alla liquidazione delle competenze contabilizzate dalla Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII quale Ente titolare e gestore della Comunità "Il Samaritano" secondo le cadenze temporali stabilite nell'Accordo allegato, su presentazione di regolare fattura che, per la liquidazione, dovrà recare il visto del Direttore del Distretto di appartenenza o persona da lui delegata, attestante l'effettivo e il regolare espletamento dell'assistenza ivi contabilizzata nonché la conformità dei giorni di presenza dichiarati per ciascun inserito;
- 9) Determinare a calcolo in complessivi € 95.600,77 (IVA esente), il costo per la gestione dell'Accordo contrattuale di cui trattasi per l'intero anno 2014 dando atto che lo stesso, sarà ricompreso nel budget 2014 di questa ASUR/AV2 di cui alla DGRM n. 1750/2013 ed imputato al conto 0505100107 afferente le prestazioni assistenziali in favore di anziani e disabili;
- 10) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i..
- 11) Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

IL DIRETTORE

(Dott. Alessandro Marini)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Optt, sşa Çiulietta Capocasa)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott Gianni Genga)



Numero	516	Pag.
Data	0 4 AGO. 2014	j 3

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

A.S.U.R. - Area Vasta 2

U.O. C. Direzione Amm.va Territoriale

VISTE E RICHIAMATE le disposizioni normative ed amministrative sulla tutela delle persone disabili cui il presente atto fa riferimento, con particolare riguardo alle disposizioni di seguito elencate:

- L. 23.12.1978, n. 833;
- D.lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni "Riordino della disciplina in materia sanitaria";
- L. 5.2.1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e s.m.i.;
- Provvedimento 7.5.1998 "Linee- guida del Ministro della Sanità per le attività di riabilitazione"
- L. 8.11.2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che, in particolare, all'art. 8 comma 3 lett. n) individua tra le funzioni spettanti alla Regione la "determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i Comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati";
- **D.M. 21.5.2001, n. 308** "Regolamento concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a norma dell'art. 11 della L. 8.11.2000 n. 328";
- DPCM 14/2/2001 recante l'atto di indirizzo e coordinamento relativo all'integrazione sociosanitaria il quale stabilisce all'art. 4, comma 1, che la "regione nell'ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni socio sanitarie.." ed ancora all'art. 5 comma 2, recita "la regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi..";
- DPCM 29/11/2001 che, oltre a definire i "Livelli Essenziali di Assistenza", individua le prestazioni sanitarie di rilevanza sociale ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per la quali è stata convenuta una percentuale di costo comunque a carico del SSN;
- L. 23.12.2000 n. 388 ed in particolare l'art. 81 che prevede finanziamenti finalizzati ad interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari;
- DD.G.R.M. n. 406/2006 n. 581/2007 e n. 665 del 20/05/2008 recanti la definizione dei criteri di compartecipazione alla spesa, tra gli Enti e soggetti interessati per la gestione di Comunità Socio-educative-riabilitative residenziali per disabili gravi;
- L.R. 6/11/2002 n. 20 e successivo regolamento di applicazione, "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale", e successivo Regolamento Regionale n. 1 del 08/03/2004 e s.m.i.;
- DGRM n. 1965 del 12/11/02 che definisce i criteri per la costituzione delle Unità Multidisciplinari e ne individua le finalità ed i compiti;
- DGRM n. 720 del 28/06/2007 che approva i primi indirizzi per le strutture organizzative regionali



Numero	516	Pag.
Data	0 4 AGO. 2011	4

e territoriali finalizzati al consolidamento e allo sviluppo della integrazione socio-sanitaria della Regione Marche.

- Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 118/SO5 del 26/07/2010 avente ad oggetto: Individuazione comunità socio-educative riabilitative residenziali per disabili beneficiarie del cofinanziamento regionale di cui alla D.G.R. n. 449 del 15.3.2010"
- DGRM n. 449 del 15/03/2010 "Gestione di comunità socio-educative-riabilitative residenziali per disabili gravi – Criteri e disposizioni attuative" come successivamente integrata con DGRM 1044 del 28/06/2010;
- **Nota Servizio Politiche Sociali** della Regione Marche prot. n. 157071 del 21/03/2011 recante chiarimenti sulla corretta interpretazione della deliberazione n. 449/2010.
- DGRM n. 1197del 5/9/2011 "Individuazione delle sedi delle Aree Vaste Territoriali";
- DGRM n. 1247 del 19/09/2011 "Art. 3 L.R. n. 17/2011 Nomina dei direttori di Area Vasta";
- D.G.R.M. n. 1220 del 01/08/2012;
- Determina DG/ASUR n. 742 del 28/09/2012;
- DGRM n. 1797 del 28/12/2012 "Assegnazione delle risorse agli Enti del SSR e al DIRMT per l'anno 2012. Disposizioni per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2012 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2012-2014 degli Enti del SSR e per l'attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2012";
- **DGRM 1750 del 27/12/2013** "L.R. n. 13 del 20/06/2003 Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l'anno 2014 "
- DG/ASUR n. 23 del 21/01/2013 "Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi Co.S.E.R. Criteri per l'individuazione delle Co.S.E.R. nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale. Revoca della DGR 665/2008 e della DGR 449/2010", successivamente modificata ed integrata con DGRM 776 del 28/05/2013 "Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi Co.S.E.R. Modifica DGR n. 23 del 21.01.2013";
- **Decreto Regionale n. 8/SPO del 25/02/2013** "DGR n. 23/2013 Comunita' Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi (Co.S.E.R.) Individuazione strutture ammesse a cofinanziamento regionale Modalità e termini per la rendicontazione";
- Nota/PEC Servizio Politiche Sociali della Regione Marche prot. 34068/16/01/2014;
- Nota DG ASUR prot. 3702 del 12/02/2014 ASUR DG di trasmissione della nota del dirigente Servizio Politiche Sociali della Regione Marche prot. 34068

Visti inoltre i seguenti atti di programmazione:

- **D.A.** 1/3/2000 **n.** 306 "Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002";
- **D.A.** 29/07/2008 n. 98 "Piano Sociali 2008/2010 —Partecipazione, tutela dei diritti, programmazione locale in processo di continuità stabilizzazione e integrazione delle politiche di wellfare":
- **DGRM n. 1544 del 10/11/2008** "Attuazione del piano sociale 2008/2010 Approvazione dell'accordo circa i criteri di riparto agli Enti Locali e Ambiti Territoriali Sociali del fondo unico per le politiche sociali";



Numero	516	Pag.
Data	0 4 AGO 2014	J

- **Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 38 del 16/12/2011** di approvazione del "PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012/2014 - SOSTENIBILITA', APPROPRIATEZZA, INNOVAZIONE E SVILUPPO";

MOTIVAZIONI GIURIDICHE

Le linee programmatiche e di indirizzo approvate negli atti di programmazione sanitaria e sociale del Consiglio Regionale enucleano tra gli obiettivi perseguibili quello di promuovere la realizzazione sul territorio di un'effettiva integrazione tra l'intervento sanitario e l'intervento socio-assistenziale, in funzione della migliore tutela della disabilità, quale risultato dell'interazione tra la condizione di salute e i fattori ambientali.

Già la L.R. 4/6/1996 n. 18, successivamente integrata e modificata dalla L.R. 28/2000, tra gli obiettivi principali contemplava quello di individuare, quale luogo privilegiato di programmazione e gestione degli interventi e servizi per i disabili, gli Ambiti territoriali sociali ed individuava, inoltre, la responsabilità dell'intervento sanitario a tutela della salute delle persone disabili, nelle Unità multidisciplinari per l'Età Evolutiva UMEE e nelle Unità multidisciplinari per l'Età Adulta UMEA.

Rispetto a tali obiettivi, la Regione Marche, nell'ambito dei finanziamenti di cui all'art. 41 ter della L. 104/92 e s.m.i., ha coerentemente intrapreso un percorso per dare avvio alla realizzazione di strutture residenziali per disabili gravi rimasti privi del sostegno familiare (COSER - Comunità socio-educative-riabilitative); venuto meno il cofinanziamento statale, la Regione Marche ha garantito la continuità del servizio in favore dei disabili concorrendo nelle spese di gestione delle strutture secondo il disciplinare approvato con le deliberazioni giuntali n. 2635/2000 e n. 406 del 2006 successivamente modificate con deliberazione n. 1168/2006 e tenuto conto dei criteri di compartecipazione alla spesa delle Coser definiti con DGR 665/2008 e n. 449/2010 e, da ultimo, con DGR 23 del 21/01/2013.

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII CHE OPERA PER L'ASSISTENZA A PERSONE CON GRAVI DISABILITA'

Nell'ambito di tale quadro normativo e tenuto conto della necessità di garantire ai cittadini disabili l'accoglienza presso strutture residenziali ove assicurare gli interventi socio-sanitari finalizzati al mantenimento ed al recupero della capacità di autonomia della persona e al sostegno alle famiglie, il Direttore di Area Vasta con determina n. 498 del 22.12.2011 ha recepito l'Accordo di Programma valevole per il triennio 2011-2013 per la gestione integrata delle residenze per anziani e disabili ubicate nel territorio del Comune di Ancona, tra le quali, la Coser "Il Samaritano".

Detta struttura, sita in Via Madre Teresa di Calcutta n. 1, è gestita dalla Cooperativa Sociale Papa Giovanni XXIII titolare della Co.S.E.R., ha una ricettività di 8 posti e possiede i requisiti richiesti dalla normativa regionale vigente come da autorizzazione n. 3 del 14.10.2005 rilasciata del Comune di Ancona, inoltre la COSER Il Samaritano è stata inserita, con Decreto SPO della Regione Marche tra le Strutture ammesse a co-finanziamento ai sensi della DGRM n. 23/2013.

La Cooperativa Papa Giovanni XXIII, titolare della Comunità socio-educativo-riabilitativa "Il Samaritano", iscritta all'albo Reg.le delle Cooperative Sociali al n. 233 sezione A, si configura quale soggetto in ambito comunale, idoneo ad offrire una adeguata ospitalità residenziale socio-assistenziale per disabili avendone conseguito le prescritte autorizzazioni.

A partire dall'anno 2011 questa Amministrazione intrattiene uno specifico rapporto contrattuale con la Cooperativa onlus Papa Giovanni XXIII, quale Ente titolare e gestore della COSER "Il Samaritano", approvato con le determine di seguito indicate:



Numero	516	Pag.
Data	0 4 AGO, 2014	6

- anno 2011- determina del Direttore AV2, all'uopo delegato dal DG ASUR, n. 559 del 28.12.2011;
- anno 2012- determina del DG ASUR n. 54 del 24.01.2013;
- anno 2013- determina del DG ASUR n. 85 del 24.02.2014.

La Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII ha assolto regolarmente e positivamente agli obblighi di cui alla convenzione sottoscritta con l'ASUR/AV2 e l'Amministrazione Comunale nell'anno 2013 garantendo idonea organizzazione e una appropriata assistenza a tutti gli ospiti inseriti nella Co.S.E.R. "Il Samaritano" sotto il profilo assistenziale, educativo e riabilitativo, come verificato dall'Unità Operativa Disabili dell'AV2 Sede Operativa di Ancona.

Ad oggi la Residenzialità ospita n. 7 assistiti residenti nel Distretto di Ancona per i quali la competente UMEA ha attestato la necessità di prosecuzione del ricovero fino a tutto il 31.12.2014 sì che è necessario continuare ad avvalersi della Cooperativa sociale Centro Papa Giovanni XXIII, al fine di garantire la continuità assistenziale per i disabili già ospiti.

Il Comune di Ancona – Settore Politiche Sociali con distinte note prot. 107366 del 14/11/2013 e prot. 118391 del 16/12/2013 ha manifestato a questa Azienda Sanitaria la propria disponibilità ad avviare gli atti necessari per il rinnovo del più generale Accordo di programma di cui si è detto sopra nonché dell'accordo negoziale per la gestione della Coser "Il Samaritano" relativamente all'anno 2014, alla stregua delle condizioni economiche e giuridiche pattuite per l'anno 2013.

Da una ricognizione operata sulla base delle tariffe ad oggi riconosciute alla Residenzialità e al numero degli ospiti presenti al 01/01/2014, è plausibile prevedere:

- la permanenza dei n. 7 assistiti (dal 01/01/2014 al 31/12/2014) accolti dalla struttura sulla base della valutazione socio-sanitaria della Commissione integrata di accesso composta da rappresentanti dei servizi sociali comunali e dei servizi sanitari della AV2;
- la quota di degenza giornaliera pari ad euro 135,80 (IVA esente) è ripartita secondo i seguenti criteri: 50% (calcolato sulla retta di riferimento di € 115,00) a carico di finanziamenti regionali, 25% della restante cifra a carico della AV2 e 25% a carico del Comune di Ancona. Pertanto l'importo di € 78,30, residuale sul costo di € 135,80 dedotto il cofinanziamento regionale, grava per il 50% a carico della AV2/ Distretto di Ancona fino alla concorrenza di €. 39,15 e, per il 50% a carico del Comune di Ancona dedotta la quota di contribuzione prevista a carico dell'ospite.

A tale preciso riguardo va detto che la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Marche n. 23 del 21.01.2013, ha specificato che per gravità dell'utenza e per accordi già consolidati nel tempo, può essere concordata una retta maggiore rispetto a quella stabilita dalla Regione purché la quota di spesa residuale che rimane scoperta rispetto alla compartecipazione regionale venga coperta metà dai comuni di residenza degli assistiti e metà dalle Aree Vaste dell'ASUR di appartenenza.

Posto che gli ospiti della residenza "Il Samaritano" versano tutti in condizioni di particolare gravità, giusta la valutazione individuale della competente Unità multidisciplinare dell'età adulta, appare utile specificare che il costo della retta complessiva giornaliera pro-capite concordata nel corso degli anni con la Cooperativa Sociale Papa Giovanni XXIII, ammonta ad Euro 135,80 (IVA esente). L'incremento della spesa rispetto alla retta massima indicata dalla Regione Marche è determinata dai seguenti servizi aggiuntivi assicurati dal gestore:

° accertamenti sanitari e visite specialistiche richieste dai MMG o da strutture sanitarie autorizzate, che si svolgono all'esterno e quindi comportano l'impiego del personale della struttura (educatore oppure OSS), oltre a quello in turno in struttura, che richiede l'impiego di personale aggiuntivo; la maggior parte dei disabili ricoverati al Samaritano hanno connotazione di gravità e necessitano di accompagnamento e presenza durante gli accertamenti sanitari; tali compiti non possono essere svolte dalle famiglie in quanto o non esistenti, o non adeguate a svolgere tale compiti, essendo gli stessi familiari o anziani o comunque bisognosi di assistenza sanitaria.



Numero	516	Pag.
Data	0 4 AGO, 2014	

° disponibilità della Cooperativa di mezzi di trasporto, anche attrezzati per la disabilità motoria, utilizzati non solo per le uscite finalizzate all'integrazione sociale, ma anche soprattutto per i frequenti accertamenti sanitari di cui al precedente punto che consentono così di non utilizzare il trasporto sanitario a carico della AV2;

o utilizzo di un ampio giardino e spazio esterno, che richiede l'indispensabile manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del titolare della struttura ma che consente il mantenimento funzionale delle abilità motorie, personali e sociali dei soggetti disabili;

° presenza di esperti di laboratorio per attività di ergoterapia finalizzata a prevenire il deterioramento psico-fisico dei ricoverati.

Le prestazioni sanitarie che verranno assicurate ai pazienti ospiti con la convenzione oggetto del presente atto, sono del tutto analoghe a quelle assicurate nello scorso anno e si caratterizzano con la presenza delle seguenti figure professionali:

- n. 1 Responsabile della struttura con azione di coordinamento Pedagogista
- n. 18 unità addetti alla riabilitazione educatori operatori di base
- n. 1 Psicologo
- n. 1 addetto alla segreteria, contabilità e gestione del personale
- n. 5 addetti agli affari generali e servizi generici
- * il personale addetto alla riabilitazione e all'assistenza diretta copre il servizio delle 10 ore giornaliere.

Ciascun assistito, inoltre, versa la quota alberghiera pari a €. 9 pro die..

La tempistica del fabbisogno assistenziale rivolto agli ospiti della struttura, viene riconosciuto e concordato in occasione di incontri preliminari tra il Servizio Servizi Sociali del Comune di Ancona e i preposti Uffici della AV2 sede operativa di Ancona e relativo alle prestazioni sanitarie da assicurare con l'ausilio di operatori addetti all'igiene della persona, infermieri e terapisti della riabilitazione.

Gli ospiti, in quanto cittadini italiani residenti nel Comune di Ancona, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale e presso la Residenza fruiscono di prestazioni sanitarie previste nei LEA. La AV2 rimborsa alla Cooperativa Sociale la spesa sostenuta dal Centro per garantire l'assistenza sanitaria agli ospiti secondo le modalità previste dalla convenzione.

L'onere di spesa a carico della AV2, quindi, si riferisce all'incidenza sanitaria dell'intervento assistenziale praticato dalla Struttura a favore degli ospiti. I familiari degli assistiti versano direttamente alla Cooperativa Sociale la quota per il confort alberghiero e il Comune di Ancona sostiene le spese per le prestazioni di natura sociale.

Con riguardo alla quantificazione e ripartizione degli oneri sociali e sanitari deve prendersi atto di quanto comunicato dal Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche con la nota 34068 del 16/01/2014 nella quale si invita la Direzione Gen.le dell'ASUR a dare disposizioni al fine di "mantenere, nei contratti/convenzioni da avviare nel 2014, la stessa percentuale di compartecipazione indicata in quelli stipulati nell'anno 2013 riportandouna clausola di allineamento alle indicazioni regionali quando, una volta avviata l'applicazione effettiva del Decreto governativo sull'ISEE, verrà istituito il Fondo di Solidarietà, quantificato l'importo e definiti i criteri di gestione dello stesso";

Con successiva nota ASUR DG 3702/2014 il Direttore Gen.le ASUR ha invitato i Direttori di Area Vasta ad attenersi alle indicazioni reg.li come sopra descritte e pertanto il presente atto, nel riconfermare le quote di compartecipazione alla spesa per l'inserimento in oggetto, fa riserva di procedere con successivo atto all'allineamento delle quote stesse alle indicazioni regionali di cui alla DGR 1195/2013 una volta avviata l'applicazione effettiva sull'ISEE e quantificato il fondo di solidarietà nonché definiti i criteri di gestione dello stesso.



Numero	516	Pag.
Data	0 4 AGO. 201A	

Anno 2014

Alla luce di tutto quanto sopra spiegato, con il presente atto si intende addivenire alla stipula di un formale accordo contrattuale con la Cooperativa sociale Centro Papa Giovanni XXIII ed il Comune di Ancona per la regolazione giuridica ed economica dei rapporti relativi alla Comunità "Il Samaritano" di Ancona, il cui disciplinare tiene conto dei criteri di cofinanziamento stabiliti nelle deliberazioni regionali e, da ultimo, nell'allegato "A" facente parte integrante e sostanziale della DGRM n. 23/2013.

L'accordo oggetto del presente atto - nel disciplinare i rapporti tra l'ASUR, il Comune di Ancona e la COSER "Il Samaritano" di Ancona per la gestione di n. 8 posti letto autorizzati e cofinanziati dalla Regione Marche - costituisce un punto di riferimento generale per fornire certezza di regole ed omogeneità di comportamenti per tutto il territorio regionale nei rapporti con la Comunità medesima, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria e sociale all'intervento, dovrà essere assunto dalla Area Vasta e dai Comuni di volta in volta competenti ad effettuare l'inserimento.

La previsione di spesa connessa allo spiegamento dell'accordo contrattuale in oggetto per l'anno in corso, con riferimento agli ospiti di questa AV2 ad oggi presenti, viene determinata in coerenza al budget di spesa provvisoriamente assegnato per l'anno 2014, con DGRM 1750/2013, in complessivi € 95.600,77 (consuntivo 2013 – 1%, IVA esente) che fanno riferimento al conto 0505100107 afferente l'assistenza residenziale anziani e disabili

Si precisa da ultimo che l'accordo negoziale oggetto del presente atto non è soggetto all'applicazione del D.lgs. n. 163 del 12/4/2006 in materia di contratti pubblici in quanto avente ad oggetto i servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II B del decreto medesimo e, pertanto, lo stesso non è soggetto alle contribuzioni dovute ai sensi dell'art. 1, L.266/2005 e della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 10/1/2007.

Alla luce di quanto sopra,

PROPONE

- 1) Stipulare, per le motivazioni spiegate nel documento istruttorio che, condivise integralmente, devono intendersi ivi riportate, l'accordo contrattuale con il Comune di Ancona e con la Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII titolare della Comunità socio-educativa-riabilitativa Co.S.E.R. per disabili "Il Samaritano" ubicata in Ancona alla via Madre Teresa di Calcutta n. 1, per l'anno 2014 secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).
- 2) Dare atto che l'accordo in oggetto, nel disciplinare i rapporti tra l'ASUR e il Comune di Ancona e con la Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII per la gestione di n. 8 posti cofinanziati dalla Regione Marche, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria all'intervento dovrà essere assunto, di volta in volta, dalla Area Vasta competente.
- 3) Dare atto inoltre che, per quanto di interesse dell'Area Vasta 2, che propone il presente atto, l'impegno di spesa viene assunto con riferimento a n. 7 assistiti la cui permanenza nella Comunità è necessaria ed appropriata secondo le valutazioni effettuate dalla competente Unità Multidisciplinare dell'Età Adulta che, per espressi obblighi di legge legati alla riservatezza, non sono comunicabili se non agli operatori coinvolti ed interessati nel progetto stesso.
- 4) Prevedere che gli eventuali nuovi inserimenti che dovessero necessitare nell'AV2 entro



Numero		5	16		Pag.
Data	10	4	AGO.	2011	9

l'impegno economico, ad oggi, calcolato per n. 7 assistiti nell'importo complessivo di € 95.600,77 (IVA esente), potranno essere effettuati anche senza specifico atto di determina ovvero sulla base di lettere di proposta inserimento con relativo impegno di spesa, corredate della necessaria relazione sanitaria.

- 5) Prendere atto di quanto stabilito con la deliberazione di Giunta Regionale n. 23 del 21/01/2013 e s.m.i. e con il decreto n. 8/SOP del 25/02/2013 in materia di compartecipazione alla spesa sociale e sanitaria, tra gli Enti e i soggetti interessati, per la gestione delle comunità socio-educative riabilitative per disabili gravi;
- 6) Corrispondere all'Istituto gestore della residenzialità in parola la retta giornaliera di ricovero peri n. 7 ospiti di questa Area Vasta 2 nell'importo di € 39,15 (IVA esente) e fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa di € 95.600,77 precisando che tale impegno economico è strettamente rivolto alla quota di incidenza sanitaria dell'intervento con rinvio, per la restante parte e per ogni altra competenza connessa, al Comune di residenza dell'assistito interessato e/o agli aventi obbligo al suo mantenimento.
- 7) Notificare per quanto al punto che precede il presente atto al Comune di Ancona dove risiedono in 7 assistiti che risultano presenti nella struttura in oggetto dal 01/01/2014 ad oggi.
- 8) Procedere alla liquidazione delle competenze contabilizzate dalla Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII quale Ente titolare e gestore della COSER multipla di Loreto secondo le cadenze temporali stabilite nell'Accordo allegato, su presentazione di regolare fattura che, per la liquidazione, dovrà recare il visto del Direttore del Distretto di appartenenza o persona da lui delegata, attestante l'effettivo e il regolare espletamento dell'assistenza ivi contabilizzata nonché la conformità dei giorni di presenza dichiarati per ciascun inserito;
- 9) Determinare a calcolo in complessivi € 95.600,77 (IVA esente), = il costo per la gestione dell'Accordo contrattuale di cui trattasi per l'intero anno 2014 dando atto che lo stesso, sarà ricompreso nel budget 2014 di questa ASUR/AV2 di cui alla DGRM n. 1750/2013 ed imputato al conto 0505100107 afferente le prestazioni assistenziali in favore di anziani e disabili;
- 10) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i..
- 11) Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

Direzione Amministrativa Territoriale Il Dirigente

Dr.ssa Chantal Mariani

Il Responsabile del procedimento

Dr. sa Fiammetta Mastri



Numero		5	76		Pag.
Data	0	4	AGO.	2014	

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente Responsabile della UOC Direzione Amm.va Territoriale, attestano che il costo relativo alla gestione dell'accordo contrattuale oggetto del presente atto, calcolato in complessivi € 95.600,77 (IVA esente), sarà inserito nella programmazione 2014 ed imputato al Conto 0505100107 afferente le prestazioni assistenziali in favore di anziani e disabili del Bilancio Economico Preventivo dell'AV2 stessa per il medesimo anno

Il dirigente U.Q. gestione economico finanziaria

dr.ssa Antonella Casaccia

Il dirigente U.O. controllo di

dr. sa Letizia Paris

- ALLEGATI -

n. 1 allegato: accordo contrattuale.



Numero 516 Pag. 11

Allegato n. 1 alla determina

Accordo contrattuale tra l'ASUR Marche, il Comune di Ancona e la Cooperativa "Papa Giovanni XXIII" per la gestione della Comunità socio-educativa-riabilitativa per disabili "IL SAMARITANO— periodo 01.01.2014 – 31.12.2014.

Con il presente atto, da valere nei migliori modi di legge
TRA
il Comune di Ancona, nella persona del Dottnato ail
E l'Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n. 2 – sede legale in Ancona via Caduti del Lavoro 40, – C.F. e P.I. 02175860424 - rappresentata ad ogni effetto dal Direttore Generale e Legale Rappresentante p.t. dr Gianni Genga nato a Treia (MC) il 25/10/1957 e domiciliato per la carica presso la sede legale medesima
E
la Cooperativa sociale "Papa Giovanni XXIII" (cod. ORPS 600225), avente sede in Ancona - Piazzale Camerino n. 3/A, costituita con atto n. 16724 rep. N. 23462 del 26.10.95, iscritta al Registro Regionale delle Cooperative

PREMESSO CHE

SBRGCR44A02H323N, il quale interviene al presente atto in qualità di presidente e legale rappresentante;

Sociali Sezione A con decreto n. 233 del 6.8.96 - C.F. 93058450424, P.IVA n. 01427250426 rappresentata da Sbarbati Don Giancarlo, nato a Ripe San Giusto il 2.1.44 e residente in Ancona Piazzale Camerino n. 3, C.F.

- •Nell'Ambito Territoriale Sociale XI e precisamente nel Comune di Ancona alla via Madre Teresa di Calcutta n. 1, ha sede la comunità socio-educativa riabilitativa per disabili gravi "Il Samaritano" della Cooperativa Sociale "Papa Giovanni XXIII" che, quale soggetto titolare della COSER medesima, ha conseguito dal Comune di Ancona l'atto di autorizzazione all'esercizio ex L.R. 20/2002, n. 3 del 14.10.2005;
- •La Comunità socio-educativa riabilitativa per disabili "Il Samaritano" risulta individuata e ammessa a cofinanziamento tra le CoSER regionali, con una capacità ricettiva di 8 posti, come risulta dal decreto del Dirigente del Servizio n. 8/SPO del 25/02/2013;
- •La Regione Marche con D.G.R.M. n. 23 del 21/01/2013, successivamente integrata con DGRM n. 776 del 28/05/2013, ha stabilito i criteri per l'individuazione delle CoSER nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale mantenendo la cifra di € 115,00 come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni disabile accolto rispetto alla quale la Regione concorre nella misura del 50%, ossia come un



Numero	516	Pag. 12
Data	0 4 AGO. 20"	

contributo pari a € 57,50.

La quota restante della retta giornaliera di degenza per ospite è come di seguito ripartita:

25% a carico dell'ASUR MARCHE/AV di appartenenza dell'assistito che viene accolto;

25% a carico dei Comuni di residenza degli assistiti medesimi, detratta la quota di compartecipazione degli ospiti calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento.

- •Il cofinanziamento come sopra ripartito riguarda esclusivamente gli ospiti residenti nella Regione Marche che non abbiano compiuto i 65 anni, salvo il caso di utenti già inseriti nella Comunità per i quali si renda opportuna e/o necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni per i quali si può derogare al requisito dell'età, previa valutazione dell'UMEA, fino a che non insorgano particolari condizioni che ne rendano difficile o impossibile la permanenza stessa.
- •L'Area Vasta 2 ha appurato e constatato l'appropriatezza degli inserimenti dei soggetti disabili ali'interno della CoSER e la congruità della quota, pur superiore a quella di riferimento stabilita dalla Regione nella sopra citata determina 23/2013, in relazione alla gravità di tutti gli assistiti ospitati ed ai servizi aggiuntivi offerti dalla Comunità sì come indicati nell'articolo 6 del presente accordo;

CONSIDERATO INOLTRE

- che il Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche con la nota 34068 del 16/01/2014 invita la Direzione Gen.le dell'ASUR a dare disposizioni al fine di "mantenere, nei contratti/convenzioni da avviare nel 2014, la stessa percentuale di compartecipazione indicata in quelli stipulati nell'anno 2013 riportandouna clausola di allineamento alle indicazioni regionali quando, una volta avviata l'applicazione effettiva del Decreto governativo sull'ISEE, verrà istituito il Fondo di Solidarietà, quantificato l'importo e definiti i criteri di gestione dello stesso";
- che con successiva nota, ASUR DG 3702/2014, il Direttore Gen.le ASUR ha invitato i Direttori di Area Vasta ad attenersi alle indicazioni reg.li come sopra descritte e pertanto il presente atto, nel riconfermare le quote di compartecipazione alla spesa di cui alla DGRM 23/2013, fa riserva di procedere con successivo atto all'allineamento delle quote stesse alle indicazioni regionali di cui alla DGR 1195/2013 una volta avviata l'applicazione effettiva sull'ISEE e quantificato il fondo di solidarietà nonché definiti i criteri di gestione dello stesso;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART 1 ASPETTI GENERALI

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.



Numero	516	Pag.
Data	0 4 AGD 2014	.0

ART 2 RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO

Oggetto del presente atto è l'accoglienza residenziale nella Comunità socio-educativa-riabilitativa (Co.S.E.R.) "Il Samaritano", di seguito denominata "Comunità", di persone maggiorenni in condizione di disabilità fino ad un massimo di n. 8 posti.

La Comunità ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l'arco dell'anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario di 24 ore giornaliere.

Non sono previsti periodi di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate al Comune, alla ASUR/Area Vasta 2, agli ospiti e alle loro famiglie.

I n. 8 posti letto della Comunità sono ricompresi nell'ambito dei posti letto cofinaziati dalla Regione Marche per la Provincia di Ancona (D/SPO 8/2013) ed in quanto tali a disposizione in via principale e prioritaria degli utenti residenti nei Comuni dell'Area Vasta 2.

ART 3 ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione e progettazione congiunta dei servizi sociali del Comune di Ancona e/o dell'Ambito Territoriale di residenza dell'assistito e dell'Unità Multidisciplinare Età Adulta dell'ASUR/AV2 competente alla presa in carico del medesimo.

L'accoglienza in Comunità viene concordata con il Responsabile della struttura, con priorità per i residenti nel Comune di Ancona e nel rispetto della lista di attesa redatta, in base al vigente Regolamento comunale "Residenze socio-assistenziali per disabili", dalla Commissione Integrata Comune/UMEA.

In caso di assenza di lista di attesa o di indisponibilità del Comune di Ancona all'assunzione dell'onere finanziario di competenza, l'accesso di assistiti residenti nel territorio Regionale ed extra Regionale, al di fuori dell'Area Vasta n. 2, é consentito subordinatamente all'autorizzazione del Distretto n. 7 di Ancona che, tenuto conto della propria lista di attesa, dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta entro 3 giorni dal suo ricevimento.

I piani assistenziali ed i progetti educativi individuali, sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART. 4 TIPOLOGIA DI UTENZA

Possono accedere alla Comunità Socio-Educativa-Riabilitativa per disabili (Co.S.E.R.) le persone maggiorenni in condizioni di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale. Nel caso che per utenti già inseriti in Comunità si renda necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni è necessaria specifica valutazione dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART. 5 REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA

La Cooperativa Sociale "Papa Giovanni XXIII" provvede, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale a gestire la Comunità "Il Samaritano" in conformità a quanto previsto dalla L. R. n.20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004, comprese eventuali e successive modificazioni.



Numero 516 Pag. 14

Data 0.4 AGO. 2014

In particolare la Comunità è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest'ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto nonostante l'attivazione dei servizi integrativi domiciliari.

La Comunità promuove e rende possibile il mantenimento dell'utente in condizioni di vita normali, in un ambiente a dimensione familiare e comunitaria, tali da favorire la sua integrazione nel territorio; percorsi di scoperta, recupero e mantenimento dell'autonomia nella gestione di sé, nei rapporti con gli altri, con i tempi, con gli spazi e con le proprie cose.

La Cooperativa è tenuta a svolgere il servizio con il proprio personale avente funzioni, profili e requisiti di accesso come da allegato B del Regolamento regionale n.1/2004 e succ. modificazioni. Per il personale dei servizi generali (ristorazione, lavanderia, trasporto, manutenzione) si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il numero e l'orario giornaliero del personale educativo e socio-sanitario impiegato deve essere conforme a quanto previsto dai requisiti minimi organizzativi di cui all'allegato A del citato Regolamento regionale. La dotazione organica può essere adeguata dalla Cooperativa in relazione al numero degli ospiti e deve essere tale da garantire il regolare e buon funzionamento del servizio, avendo comunque riguardo ai requisiti minimi organizzativi, previa autorizzazione del Servizio servizi sociali del Comune di Ancona.

Il personale, inoltre, deve avere i seguenti requisiti di base: capacità fisiche a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme vigenti; idoneità psico-attitudinale ad attività professionale da svolgersi in rapporto con disabili adulti, assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti.

L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- coordinamento del servizio;
- assistenza educativa;
- assistenza socio-sanitaria;
- servizi generali.

Il Coordinatore, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti, è responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali.

Il personale addetto ai servizi generali, qualora non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare:

- preparazione pasti;
- pulizie;
- lavanderia;
- stireria;
- manutenzioni, ecc..

ART. 6 PRESTAZIONI

La Comunità ha funzionamento permanente e garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

- o prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie), preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
- o assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- o attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
- o interventi di tutela della salute personale;
- o realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio;
- o attività, a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
- o rapporti costanti con i familiari ed i tutori degli utenti, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia.



Numero	516	Pag.
Data	0_4 AGO. 2014	13

- Attività di trasporto per attività esterne
- o Coordinamento della struttura

Le prestazioni dei servizi generali e alberghieri consistono in:

- accoglienza in locali idonei e camere da letto, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- lavanderia e guardaroba;
- servizio ristorazione consistente in tre pasti giornalieri e due merende predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.
 - Le prestazioni di assistenza alla persona consistono in:
- attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari;
- cura della persona ed igiene personale;
- riassetto della camera e riordino degli effetti personali;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- aiuto nella mobilizzazione e deambulazione;
- vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti.

Tali prestazioni, che mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto e alla gestione dello stesso, sono parte integrante del progetto educativo personalizzato.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari quali igiene personale, assunzione dei pasti, mobilizzazione e deambulazione, vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti.

Le prestazioni <u>formative e di animazione</u> consistono in attività ricreative, espressive, manuali, anche di tipo produttivo-artigianale, e di socializzazione, prevedendo una rotazione dei laboratori/attività specifici a tema e a tempo, che eviti la ripetitività delle azioni e favorisca l'acquisizione di nuovi apprendimenti, interessi e abilità.

Le prestazioni di <u>trasporto</u> per attività esterne devono garantire frequenti uscite di gruppo o individuali per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il <u>Coordinatore</u> è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7 MODALITA' DI LAVORO E PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

La Comunità formula per ogni utente del servizio un progetto educativo-riabilitativo personalizzato (PEP) e coerente con il progetto generale di comunità.

Il PEP è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra operatori della Comunità e dei servizi sociali e sanitari (UMEA).

Il PEP comprende:

- profilo dinamico funzionale;



Numero	516	Pag.
Data	0 4 AGO. 2014	

- obiettivi educativi;
- strumenti e metodi d'intervento;
- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.

Nella definizione del progetto sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

Il modello operativo è improntato al lavoro d'équipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi;
- redazione e aggiornamento del diario personale del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.

ART. 8 OBBLIGHI DEL COMUNE DI ANCONA

Il Comune provvede:

- a) alla vigilanza ed alla valutazione dell'attività complessiva della struttura ed alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni in relazione al progetto di gestione, ai singoli PEP ed alle linee di programma concordate:
- b) alla verifica e al controllo delle prestazioni e del funzionamento attraverso sopralluoghi, visite periodiche, riunioni e fogli di presenza degli ospiti;
- c) ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali e la Commissione Integrata per Centri residenziali e diurni per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la dimissione degli stessi.

Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura e alla documentazione tecnica relativa.

ART. 9 OBBLIGHI DELLA ASUR/AREA VASTA 2

La ASUR/Area Vasta 2 provvede:

- a) ad assicurare agli ospiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria;
- b) alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in relazione al progetto di gestione ed ai singoli PEP per quanto di competenza dell'UMEA;
- ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali e la Commissione Integrata per i Centri residenziali e diurni per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la dimissione degli stessi.

Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura e alla documentazione tecnica relativa

ART. 10 DETERMINAZIONE RETTA E RIPARTIZIONE



Numero	516	Pag. 17
Data	0 4 AGO. 2014	

La retta giornaliera viene determinata sulla base del costo di gestione della Comunità (ore assistenza tutelare, educativa, di coordinamento, e di programmazione, pasti, trasporto, utenze, materiali pulizia e consumo, manutenzione, lavanderia straordinaria).

La retta praticata dalla Comunità "Il Samaritano" è di € 135.80 (IVA esente)

Sulla base di quanto previsto da appositi atti della Regione Marche relativi alle Co.S.E.R, i costi di gestione della Comunità sono ripartiti secondo i seguenti criteri:

- co-finanziamento da parte della Regione Marche pari al 50% del tetto massimo di retta (€ 115,00) stabilito dalla stessa Regione e quindi pari ad € 57,50 giornaliera pro-capite;
- il restante importo di € 78,30, residuale sul costo di € 135,80 corrispondente alla retta complessiva giornaliera pro-capite concordata ai fini della presente convenzione, per il 50% verrà posto a carico del Comune di Ancona, o di altro Comune di residenza dell'assistito, dedotta la quota di contribuzione prevista a carico dell'ospite, e per il restante 50% a carico della ASUR Area Vasta di appartenenza. Per l'anno 2014 l'ASUR/AV2 si impegna a corrispondere tale quota giornaliera di degenza per tutti gli ospiti presenti fino alla concorrenza massima di €. 95.600,77 (pari al costo sostenuto complessivamente nell'anno 2013 -1% ex DGRM 1750/2013).
- Pertanto le quote a carico della ASUR Area Vasta n. 2 Sede Operativa di Ancona fino alla concorrenza annua massima di €. 95.600,77 e del Comune di Ancona sono le seguenti:
 - a) quota sanitaria giornaliera a carico della ASUR/Area Vasta 2 Euro 39,15;
 - b) **quota sociale** giornaliera a carico del Comune, comprensiva della quota a carico dell'utente determinata annualmente dall'Amministrazione comunale, **Euro 39,15.**

Nella quota sanitaria giornaliera per ospite a carico della ASUR/Area Vasta 2 devono intendersi ricomprese anche le spese per ogni tipo di materiale e ausili sanitari.

Durante i rientri programmati in famiglia la retta viene ridotta nella misura del 25% a partire dal quindicesimo giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero la cifra di riferimento, invece, rimane invariata con l'obbligo, da parte della struttura, di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza.

ART. 11 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA

La Cooperativa "Papa Giovanni XXIII", quale Ente titolare e gestore della Comunità "Il Samaritano", emetterà con cadenza mensile fatture per l'addebito degli oneri connessi agli inserimenti in atto distintamente verso l'ASUR/Area Vasta di appartenenza e verso i Comuni interessati.

Unitamente alla documentazione fiscale la Cooperativa medesima produce un prospetto con il numero dei presenti presso la Comunità (temporanei e permanenti) nel mese di riferimento.

L'ASUR/Area Vasta procederà al pagamento della quota di spettanza entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, previa attestazione di regolarità da parte del responsabile del servizio della ASUR/Area Vasta 2.

Il Comune di Ancona procederà al pagamento della quota di spettanza nei termini di legge. La quota a carico degli utenti, determinata dall'amministrazione comunale, viene versata direttamente dagli stessi alla Cooperativa "Papa Giovanni XXIII".

ART. 12 TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

La Cooperativa "Papa Giovanni XXIII", assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.



Numero	516	Pag.
Data	0 4 AGO. 2014	

Il presente contratto sarà risolto in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie non siano state eseguite a norma di legge.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto verranno applicate le disposizioni di legge in materia. Le parti dichiarano espressamente che alle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno applicate le norme di cui al DPR 26/10/1972 n. 633 e s.m.i. e, pertanto, richiedono la registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 39 del DPR 26/04/1986 n. 133.

ART. 13 CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

ART. 14 NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed al Regolamento comunale delle residenze per disabili.

ART. 15 NOMINA RESPONSABILE PRIVACY

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 e smi recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del "Regolamento Organizzativo Privacy" dell'ASUR, adottato con determina del DG n. 487/2008, nomina il Presidente e Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale "Papa Giovanni XXIII", "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui l'Istituto stesso possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR/Area Vasta 2 – Ancona – nell'ambito delle finalità connesse all'assistenza dei pazienti con disabilità, affidandogli i compiti di cui all'art. 29 del D.Lgs n. 196/2003.

ART. 16 DURATA

Il presente accordo spiega effetti dal 01 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2014.
Letto, approvato e sottoscritto
Ancona, li
Per l' ASUR – MARCHE/ AV 2 Il Direttore Gen.le ASUR Dr. Gianni Genga
Per il Comune di Ancona

Il Direttore Area Servizi per la Persona e la Famiglia



Numero 56 Pag. 19

Dr. Ciro Del Pesce	
Per "Il Samaritano" Cooperativa "Papa Giovanni XXIII" Il Presidente e Legale Rappresentante Sbarbati Don Giancarlo	